



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'**

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

SETTORE 1 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
(LOTTO 1), TRUCCAZZANO (LOTTO 2) E LISCATE
(LOTTO 3) PER DUE ANNI.**

NUMERO GARA 8329892

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
(aggiornato alla data del 23/11/2021)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte.

QUESITI AL 10/11/2021

- 1) **DOMANDA:** PER LOTTO 1 "potete comunicare quanti mezzi erano utilizzati nell'anno scolastico 2020/2021 per l'effettuazione dei servizi?"

RISPOSTA: Per il LOTTO 1 la società appaltatrice comunica di aver utilizzato per l'a.s. 2020/2021 i seguenti mezzi:

- n. 2 bus per Scuola Secondaria
- n. 1 bus per Scuola Infanzia
- n. 1 bus per Scuola Primaria.

QUESITI AL 16/11/2021

- 2) **DOMANDA:** "... si richiede conferma della data ultima di invio offerte in quanto sul disciplinare di gara è riportata come ultimo termine di invio il 22.11.2021 e sul bando 29.11.2021"

RISPOSTA: si evidenzia che sia sul Disciplinare di Gara che sul bando il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 29/11/2021, come si può evincere qui di seguito:

Disciplinare di gara

"...omissis..."

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre il giorno 29/11/2021 alle ore 08.00...omissis..."

Bando di gara

"...omissis..."



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/11/2021 Ora locale: 08.00...omissis..."

QUESITI AL 18/11/2021

- 3) **DOMANDA:** "...la presente per chiedere conferma che, in virtù delle modifiche apportate dall'art 49 comma 2 del D.L 77/2021 (conv nella L 108/2021) all'art 105 del Codice dei Contratti, non vi siano più limiti quantitativi al Subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Solo per completezza si segnala che l'art 49 comma 1 del medesimo decreto legge aveva innalzato il limite al 50% fino al 31/10/2021. Tuttavia, tenuto conto che la Determina a contrarre del presente Appalto è del 02/11/2021, il presente operatore ritiene che debba trovare applicazione il nuovo art 105 che ha sancito il venir meno del limite fisso e generalizzato al subappalto. "

RISPOSTA: ~~Si conferma che trova applicazione il nuovo art. 105 del d.Lgs. 50/2016, in particolare si sottolinea come la legge 108/21 preveda che, dal 01/11/2021, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto, introducendo però che tale istituto sia possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base delle valutazioni dalla stessa svolte. La legge, inoltre, vieta l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.~~

Considerato che:

- ~~— le prestazioni oggetto dell'appalto sono, come meglio descritto nei Capitolato Speciale di Appalto di ciascun lotto, l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico e di assistenza agli alunni sullo scuolabus.~~
- ~~— Questa SA nella documentazione di gara ha individuato la sola prestazione prevalente, CPV 60130000 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada~~
- ~~— la percentuale della manodopera è pari al 60% dell'importo posto a base di gara, quindi il contratto è da considerarsi ad alta intensità di manodopera, così come definita nell'art. 50 del d.Lgs. 50/2016 "omissis... I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto."~~

~~Ne consegue che per il presente affidamento il subappalto è vietato.~~

~~Le categorie di forniture e servizi che per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto sono elencate nell'art. 105, comma 3 del d.Lgs. 50/2016.~~



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

QUESITI AL 23/11/2021

COMUNICAZIONE: A seguito della segnalazione di un operatore economico in merito alla non condivisione della risposta al quesito n. 3, questa Centrale Unica di Committenza ha proceduto a fare un ulteriore studio approfondito della questione, dal quale è emerso quanto segue.

Dalla lettura dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, così come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "Semplificazioni-bis") recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, emerge che i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e, che a pena di nullità:

- il contratto non può essere ceduto;
- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, in questo caso le lavorazioni sono riferite ai soli lavori e alla categoria prevalente degli stessi;
- non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Inoltre il comma 2 recita testualmente "*...omissis... Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229...omissis...*"

Ne consegue che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi dell'articolo 30, con adeguata motivazione indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Per quanto sopra e anche a seguito del chiarimento espresso da ANAC lo scorso 6 ottobre, è da intendersi che qualora la Stazione Appaltante non indichi nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto che deve eseguire direttamente l'aggiudicatario, **come nel caso di specie**, il subappalto debba intendersi "libero", ma con i **limiti** indicati nello stesso art. 105, come indicato nel disciplinare di gara al punto 9, primo comma, dove è stabilito che "Per TUTTI i LOTTI: Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice".

Si ritiene, pertanto, che la risposta al quesito n. 3 è da considerarsi **non applicabile**, quindi viene opportunamente depennata, e che la stessa **viene sostituita integralmente dalla presente.**

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Responsabile
Dott. Giampiero COMINETTI